Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 giugno 2015
(OR. en)

9489/15

Fascicolo interistituzionale:
2015/0126 (NLE)

AGRI 299
AGRIORG 33
OIV 3

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	4 giugno 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 280 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 280 final.

All.: COM(2015) 280 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.6.2015
COM(2015) 280 final

2015/0126 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è un'organizzazione intergovernativa a carattere tecnico-scientifico operante nel settore della vite, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, delle uve secche e degli altri prodotti della viticoltura. Essa persegue i seguenti obiettivi: i) informare sulle misure che permettono di tener conto delle istanze dei produttori, dei consumatori e degli altri operatori del settore vitivinicolo, ii) assistere le altre organizzazioni internazionali che svolgono attività di standardizzazione e iii) contribuire all'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti. Aderiscono attualmente all'OIV 46 Stati, tra cui 21 Stati membri dell'Unione europea. Attualmente l'Unione non è membro dell'OIV.

A livello dell'Unione, a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM, GU L 347, pag. 671), alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV hanno un'incidenza sul diritto dell'UE. Il regolamento OCM fa infatti riferimento alle risoluzioni dell'OIV nelle disposizioni riguardanti:

- alcuni metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo adottati e pubblicati dall'OIV, sui quali la Commissione deve basarsi a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione (articolo 80, paragrafo 5, del regolamento OCM);

- alcuni requisiti di purezza e specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche, con il risultato che le norme adottate e pubblicate dall'OIV in proposito diventano *ipso facto* vincolanti nell'Unione (articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193, pag. 1);

- le pratiche enologiche adottate e pubblicate dall'OIV di cui la Commissione deve tener conto per l'autorizzazione di tali pratiche (articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento OCM); e

- le stesse pratiche enologiche impiegate, prima dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento OCM, per la produzione di vini nei paesi terzi (articolo 90, paragrafo 2, del regolamento OCM).

Analogamente, a norma del regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose (GU L 333, pag. 20), alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV hanno un'incidenza sul diritto dell'UE. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2870/2000 prevede un riferimento alle risoluzioni dell'OIV qualora non siano previsti metodi d'analisi comunitari di riferimento ai fini della rilevazione e della quantificazione delle sostanze contenute in una bevanda spiritosa.

Sulla base delle discussioni tenutesi nel corso delle riunioni dei gruppi di esperti in preparazione dell'Assemblea generale dell'OIV, si prevede che tale Assemblea esamini in vista della loro adozione le seguenti risoluzioni, che producono effetti giuridici per l'*acquis* dell'Unione:

– i progetti di risoluzione OENO-TECHNO 10-445, 10-446, 13-532, 13-533 e OENO-MICRO 13-531, che istituiscono nuove pratiche enologiche. In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni incideranno sull'*acquis*;

– i progetti di risoluzione OENO-SPECIF 14-554, 14-555 e 14-557, che stabiliscono i requisiti di purezza e le specifiche di una sostanza impiegata nell'ambito di una pratica enologica. Tali pratiche enologiche sono state pubblicate e raccomandate dall'OIV, ferma restando l'adozione delle specifiche della sostanza stessa (OIV, Codice internazionale delle pratiche enologiche, punti 2.1.20 e 3.4.14). In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, tali risoluzioni incideranno sull'*acquis*;

– i progetti di risoluzione OENO-SCMA 13-527, 09-419D, 09-419C, 14-549 e 14-551, che istituiscono metodi di analisi. In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni incideranno sull'*acquis*.

Le suddette risoluzioni, che sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi di prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarle.

Come per il passato, è probabile che l'ordine del giorno della riunione dell'Assemblea generale dell'OIV cambi ulteriormente e che vi siano iscritte altre risoluzioni in grado di incidere sull'*acquis*. Al fine di garantire l'efficienza dei lavori dell'Assemblea generale nel rispetto delle norme stabilite dai trattati, la Commissione provvederà a integrare e/o a modificare la presente proposta in tempo utile per permettere al Consiglio di adottare la posizione da assumere anche per tali risoluzioni.

2015/0126 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) esaminerà ed eventualmente adotterà in occasione della sua prossima Assemblea generale del 10 luglio 2015 alcune risoluzioni che incideranno sul diritto dell'Unione.

(2) Attualmente l'Unione non è membro dell'OIV. Ventuno Stati membri aderiscono all'OIV. Tali Stati membri possono proporre modifiche ai progetti di risoluzione dell'OIV e saranno invitati ad adottare alcuni di tali progetti nella prossima Assemblea generale dell'OIV in data 10 luglio 2015.

(3) Gli Stati membri hanno il dovere di cooperare lealmente a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Pertanto, la posizione dell'Unione rispetto alle risoluzioni attinenti a materie di sua competenza deve essere adottata dal Consiglio ed espressa nelle riunioni dell'OIV dagli Stati membri che ne fanno parte, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

(4) A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] nonché del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione[2], alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV hanno un'incidenza sul diritto dell'Unione.

(5) L'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che nell'autorizzare le pratiche enologiche la Commissione deve tener conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV.

---

[1] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

[2] Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

(6) L'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che la Commissione, al momento di stabilire i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, deve basare tali metodi sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'OIV, a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

(7) L'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i prodotti del settore vitivinicolo importati nell'Unione devono essere ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione a norma del medesimo regolamento o, prima di tale autorizzazione, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV.

(8) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 dispone che, se non sono stabiliti dalla Commissione, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche sono quelli fissati e pubblicati dall'OIV.

(9) I progetti di risoluzione OENO-TECHNO 10-445, 10-446, 13-532, 13-533 e OENO-MICRO 13-531 istituiscono nuove pratiche enologiche. In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni incideranno sul diritto dell'Unione.

(10) I progetti di risoluzione OENO-SPECIF 14-554, 14-555 e 14-557 stabiliscono i requisiti di purezza e le specifiche di una sostanza impiegata nell'ambito di una pratica enologica. Tali pratiche enologiche sono state pubblicate e raccomandate dall'OIV, ferma restando l'adozione delle specifiche della sostanza stessa (OIV, Codice internazionale delle pratiche enologiche, punti 2.1.20 e 3.4.14). In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009, tali risoluzioni incideranno sul diritto dell'Unione.

(11) I progetti di risoluzione OENO-SCMA 13-527, 09-419D, 09-419C, 14-549 e 14-551 istituiscono metodi di analisi. In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni incideranno sul diritto dell'Unione.

(12) I suddetti progetti di risoluzione, che sono stati oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi di prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarli.

(13) Per consentire la necessaria flessibilità durante i negoziati prima della riunione dell'Assemblea generale dell'OIV, è opportuno autorizzare gli Stati membri che aderiscono all'OIV ad approvare modifiche a tali risoluzioni, a condizione che tali modifiche non ne alterino la sostanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione assume nell'ambito dell'Assemblea generale dell'OIV nel 2015 è conforme all'allegato della presente decisione ed è espressa dagli Stati membri aderenti all'OIV, che agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 2

1. Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati tecnici o scientifici presentati prima delle riunioni dell'OIV o durante le stesse, gli Stati membri aderenti all'OIV chiedono che la votazione nell'Assemblea generale dell'OIV venga rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base dei nuovi elementi emersi.

2. A seguito del coordinamento, in particolare quello in loco, e senza che intervenga un'ulteriore decisione del Consiglio che stabilisce la posizione dell'Unione, gli Stati membri aderenti all'OIV, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, possono approvare modifiche ai progetti di risoluzione di cui all'allegato della presente decisione, a condizione che non ne alterino la sostanza.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente